



Ufficio Tecnico

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 297
del 20/06/2024

Determina a contrarre ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b) Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per acquisto licenza annuale per utilizzo piattaforma per videoconferenze "GO TO MEETING PROFESSIONAL".

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 23 in data 19 dicembre 2023 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 15 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15 dicembre 2023, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 18 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024/2026 ed assegnati i budget ai Responsabili dei Servizi;

Ricordato che negli anni precedenti con determinazione del Responsabile del Servizio n. 134 in data 14/04/2020 e successivamente con determinazione n. 152 del 31/03/2022 si era provveduto ad acquistare, dalla società CITIEMME INFORMATICA S.R.L. con sede in Bergamo poi dalla ditta VAR4TEAM, subentrata alla CITIEMME INFORMATICA S.R.L. per cambio ragione sociale, la licenza annua per l'utilizzo della piattaforma per videoconferenze GO TO MEETING PROFESSIONAL;

Atteso che si rende necessario mantenere il servizio di Web Conferencing al fine di consentire riunioni di organi collegiali a distanza e la partecipazione a corsi on line per la formazione del personale;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 "Nuovo Codice degli Appalti";

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le procedure sotto soglia;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Considerato che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che: per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che dopo attenta verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta VAR4TEAM con sede in Bergamo – Via Zanica n. 10, Partita IVA 01640220164 in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione in soluzione di continuità con gli anni precedenti ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 148,00 + IVA al fine di acquistare licenza Go To Meeting Professional;

Dato atto che, al fine di procedere all'affidamento di cui trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dei servizi dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici e urbanistica;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura fi-

nanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di acquistare dalla ditta VAR4TEAM S.R.L., con sede in Bergamo – Via Zanica n. 10, Partita IVA 01640220164, la licenza annuale per l'utilizzo della piattaforma per video conferenze GoToMeeting Professional, per il canone annuo pari a di €. 148,00 IVA esclusa;
3. di fare fronte alla spesa di € 180,56, IVA 22% inclusa mediante imputazione alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 240 "SPESE GESTIONE INFORMATICA" del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali:
 - a) il fine del contratto è l'utilizzo della piattaforma per video conferenze GO TO MEETING PROFESSIONAL;
 - b) l'oggetto del contratto è il rinnovo della licenza alla ditta VAR4TEAM;
 - c) la scelta della ditta è stata effettuata mediante affidamento diretto;
 - d) il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto altresì che:
 - a) è stata verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice tramite piattaforma dedicata (DURC online) – numero Protocollo INAIL_42674649 valido sino al 25/06/2024;
 - b) il codice CIG del suddetto intervento è il seguente: B23025983C;
 - c) il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora il fornitore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
6. di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al presente atto hanno scadenza nell'anno 2024;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
8. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
9. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del servizio e del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASORZO Enrico*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.